SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Trapani, denominato «Camera di conciliazione», in Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze del 23 marzo 2010 prot. m. dg DAG 13 aprile 2010 n. 52687.E e 29 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94110.E, con le quali il dott. Pace Giuseppe, nato a Marsala il 25 maggio 1960, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani, con sede legale in Trapani, Corso Italia n. 26, Codice fiscale n. 80001990813 e P.IVA 01135070819, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di Conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di Conciliazione», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Trapani, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trapani, con sede legale in Trapani, Corso Italia n. 26, Codice fiscale n. 80001990813 e P.IVA 01135070819, denominato "Camera di Conciliazione", ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 103 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10603

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, denominato «Camera di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 5 febbraio 2010 prot, m. dg DAG 12 febbraio 2010 n. 22505.E e 11 maggio 2010 prot, m. dg DAG 18 maggio 2010 n. 70586.E, con le quali il dott. Bettoni Francesco, nato a Visano (Brescia) il 23 agosto 1948, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia, con sede legale in Brescia, via Einaudi n. 23, Codice fiscale n. 80013870177 e P.IVA 00859790172, ha chiesto l'iscrizione del "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia", organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Brescia, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Brescia, con sede legale in Brescia, via Einaudi n. 23, Codice fiscale n. 80013870177 e P.IVA 00859790172, denominato "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia", ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 104 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 22 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10602

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gusan Svetlana Catana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gusan Svetlana, coniugata Catana, nata a Chisinau (Moldavia) il 15 dicembre 1973, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Sora Medicala», conseguito in Moldavia nell'anno 1992, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni di precedenti Conferenze di servizi;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 48820-P in data 15 novembre 2008, con la quale si è comunicato alla sig.ra Gusan Svetlana che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una prova attitudinale, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Gusan Svetlana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Sora Medicala» conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola Statale di Medicina di Base di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Gusan Svetlana, coniugata Catana, nata a Chisinau (Moldavia) il 15 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gusan Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10624

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fusha Andora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fusha Andora, nata a Mirdite (Albania) il 29 agosto 1983, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermier i pergjithshem», conseguito in Albania nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Umbria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del 28 gennaio 2010 il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 17536-P in data 10 aprile 2010 con la quale si è comunicato la sig. ra. Fusha Andora che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Fusha Andora è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermier i pergjithshem» conseguito nell'anno 2007 presso l'Università degli Studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Fusha Andora, nata a Mirdite (Albania) il 29 agosto 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Fusha Andora è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10609

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghita Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghita Angela, nata a Mindresti-Telenesti (Moldavia) il 13 dicembre 1979, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Felcer», conseguito in Moldavia nell'anno 1999, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 marzo 2010;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 14408-P in data 24 marzo 2010, con la quale si è comunicato alla sig.ra Gheorghita Angela che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una prova attitudinale, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Gheorghita Angela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Felcer» conseguito nell'anno 1999 presso il «Colegiul Republican de Medicina» ora denominato «Colegiul National de Medicina si Farmacie» di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Gheorghita Angela, nata a Mindresti-Telenesti (Moldavia) il 13 dicembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gheorghita Angela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2010.

Fissazione per l'anno 2009 dell'aiuto definitivo per il pomodoro destinato alla trasformazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 31 gennaio 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, con il quale si dispone che è trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 91,98 milioni di euro per i pagamenti transitori al pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 1481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2009, con il quale è stato fissato in 1.100,00 euro/ha l'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro nel 2009;

Visto l'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, con il quale si dispone che l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 171-*quinquies* quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n.796/2004 e nei limiti del richiamato importo di 91,98 milioni di euro;

Considerato che Agea ha comunicato le superfici relative al regime di aiuto transitorio per il pomodoro richieste in domanda unica 2009, determinate, a seguito dei controlli di ammissibilità, in 78.115,246 ettari;

Ritenuto, pertanto, di fissare l' importo definitivo dell'aiuto per ettaro per l'anno 2009, in conformità alle richiamate disposizioni, ad un livello pari a 1.177,491 euro/ha, calcolato dividendo il plafond comunitario di 91,98 milioni di euro per le superfici determinate in 78.115,246 ettari;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto

1. L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro coltivato a pomodoro per l'anno 2009, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, è fissato in 1.177,491euro/ha.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2010
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive
Registro n. 3, foglio n. 281

10A10720

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bayram Demir, della qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Bayram Demir, cittadino turco, ha chiesto il riconoscimento del Diploma «Meslek Lisesi Diplomasi» (Ragioneria) rilasciato dal Direttorato della Pubblica Istruzione della Repubblica Turca, conseguito presso la scuola Meram Ticaret Meslek Lisesi (Liceo di Formazione Professionale) in Konya – Turchia, della durata di 11 anni, unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore in qualità di lavoratore dipendente nella provincia autonoma di Bolzano, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bayram Demir, cittadino turco, nato a Kuln Konya (Turchia) in data 15 gennaio 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10601

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Michel Hans-Willi Kaiser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Michel Hans-Willi Kaiser, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di idoneità professionale, apprendistato professionalizzante di acconciatore, conseguito presso l'Associazione di categoria professionale artigiani di Mönchengladbach (Germania), della durata di 2 anni e 4 mesi di tirocinio, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la quale consisterà, a scelta dello stesso interessato, o in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché «la professione regolamentata include una … attività professionale regolamentata mancante nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente» (art. 22, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo n. 206/2007) poiché l'autorità competente tedesca ha comunicato che non ha sostenuto l'esame finale e pertanto in Germania non può svolgere attività di lavoro autonomo;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Michel Hans-Willi Kaiser, cittadino tedesco, nato a Viersen (Germania) in data 21 febbraio 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovranno dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emettono un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

1. , il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

10A10599

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 agosto 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 3753 del 27 luglio 2010 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i servizi catastali nella giornata del 5 agosto 2010 a causa di un intervento straordinario al sistema informatico;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 14 (prot. 617) dell'11 agosto 2010 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 5 agosto 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 5 agosto 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 agosto 2010

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

10A10604

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio «Società per lo sviluppo del sistema turistico culturale del golfo di Napoli S.C. A R.L.». (Deliberazione n. 9/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), riguardante i criteri per la cessione e la variazione degli assetti societari in sede di contrattazione programmata, e in particolare, l'ultimo capoverso in cui è previsto che, in caso di cessioni e variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti compresi nei piani progettuali previsti nei contratti di programma, i progetti realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno essere esclusi dalle procedure e dalle agevolazioni connesse alla contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del 19 novembre 2003 con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità per l'accesso alle agevolazioni previste dai contratti di programma;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 190 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2007), con la quale il Ministero dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio «Società per lo sviluppo del sistema turistico culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l.» il contratto di programma per la realizzazione di un sistema di servizi turistici nei comuni di Pozzuoli (Napoli), Pompei (Napoli) e Napoli, aree obiettivo 1, con investimenti ammessi pari a 54.768.150 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 24.766.791 euro e un'occupazione pari a 249 U.L.A.;

Viste le note n. 0030867 del 30 novembre e n. 0141264 del 16 dicembre 2009, con le quali il Ministro dello sviluppo economico propone l'aggiornamento del citato contratto di programma, stipulato il 24 settembre 2009, con particolare riferimento alla variazione degli investimenti ammissibili (ora pari a 63.327.490,42 euro); alla diversa ubicazione (da Pompei a Pozzuoli) degli investimenti relativi all'iniziativa «STAM S.r.l.» e al mantenimento della titolarità delle agevolazioni in capo all'impresa consorziata «Lido S.r.l.» a seguito di variazione della compagine societaria, in deroga a quanto disposto dalla citata delibera n. 112/1994;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento che non comporta variazioni nell'importo complessivo delle agevolazioni concesse e dell'occupazione attivata e che, a giudizio dell'amministrazione proponente, il mantenimento degli investimenti e delle relative agevolazioni per la società «Lido S.r.l.» è giustificato dalla necessità di garantire le sinergie economico-produttive sviluppate dall'intero contratto di programma;

Ritenuto pertanto, alla luce di tali motivazioni, di poter accogliere la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal consorzio «Società per lo sviluppo del sistema turistico culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l.», che prevede investimenti nella regione Campania, provincia di Napoli, per complessivi 63.427.390,42 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. È approvato il mantenimento della titolarità delle agevolazioni in capo all'impresa consorziata «Lido S.r.l.» a seguito della variazione della compagine societaria, in deroga, per le motivazioni richiamate in premessa, a quanto disposto dalla propria delibera n. 112/1994.

3. L'onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo di 24.766.791 euro, interamente a carico dello Stato.

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera di questo Comitato n. 190/2006.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario:
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 312

ALLEGATO

Contratto di programma: Consorzio Sviluppo Sistema Turistico Culturale Golfo di Napoli Scarl

N.	Iniziativa	Localizzazione investimento	Ammontare Investimenti	Agevolazioni DM 10/11/2006	Occupazione
			Euro	Euro	U.L.A.
1	Palazzo Caracciolo s.p.a.	Napoli	22.040.000,00	9.678.672,00	79
2	Lido s.r.l.	Pozzuoli (Napoli)	13.668.268,00	5.473.056,00	67
3	Immobiliare Ponticelli s.r.l.	Napoli	8.453.416,00	2.931.146,00	28
4	STAM s.r.l.	Pozzuoli (Napoli)	19.265.706,42	6.683.917,00	75
	TOTALE		**63.427.390,42**	**24.766.791,00**	**249**

10A10780

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2010.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati alla banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2826).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo cui l'ISVAP stabilisce con provvedimento le modalità tecniche di comunicazione dei dati relativi ai sinistri,

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:

a) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

c) «impresa di assicurazione» o «impresa»: l'impresa di assicurazione avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «Regolamento»: il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri;

f) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente Provvedimento stabilisce le modalità tecniche con cui le imprese comunicano i dati relativi ai sinistri alla banca dati sinistri a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento.

Art. 3.
Tracciato record

1. Le imprese comunicano in via telematica per ciascun sinistro i dati di cui all'art. 6 del Regolamento secondo il tracciato record così come definito dal presente Provvedimento e dall'Allegato che ne costituisce parte integrante.

2. Sono previste le seguenti otto tipologie di record contraddistinte dai rispettivi nomi:

Tipologie di record	Nome del record
Sinistro	SINI
Veicoli/Coinvolti/Danni	COLL
Veicoli	VEIC
Coinvolti	ANAC
Altre Figure	ANFI
Pagamenti	PAGA
Dettaglio Danni	DEDA
Invio	0001

3. L'Allegato definisce la composizione dei singoli record e contiene per ciascun record l'elenco e l'ordine dei campi da alimentare, con la descrizione del relativo contenuto informativo. Per le informazioni codificate sono definiti i valori consentiti.

4. L'ordine di trasmissione dei record del sinistro non è predeterminato, purché in ogni record sia presente, oltre al codice identificativo del sinistro, la necessaria chiave di collegamento quale l'identificativo del soggetto e/o del veicolo secondo le modalità di cui all'Allegato.

5. Ogni trasmissione si conclude con il record di invio che attesta la data e l'ora dell'invio, il codice identificativo dell'impresa ed il numero dei record trasmessi ad eccezione del record di invio stesso.

Art. 4.
Standard di codifica dei dati

1. La codifica dei caratteri contenuti nell'invio è quella ASCII.

2. Non è ammesso alcun carattere di fine file.

3. I caratteri ammessi, l'uso dei caratteri delimitatori di campo ed il carattere di controllo con il quale ogni record deve terminare sono definiti nell'Appendice 1 dell'Allegato.

4. L'ISVAP comunica a ciascuna impresa eventuali variazioni nello standard di codifica dei dati.

Art. 5.
Integrazione, rettifica e cancellazione di dati relativi al sinistro

1. Nelle ipotesi di integrazione, rettifica o cancellazione di dati di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del Regolamento, l'impresa provvede alla ritrasmissione di tutti i record relativi al sinistro. I dati ritrasmessi si sovrappongono a quelli già presenti nella banca dati sinistri.

2. Nell'ipotesi di cancellazione di un sinistro erroneamente comunicato l'impresa provvede con le modalità stabilite nell'Appendice 3 dell'Allegato.

Art. 6.
Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Roma, 10 agosto 2010

Il Presidente: GIANNINI

ALLEGATO

- Elenco dei record e descrizione

	NOME RECORD	TIPO RECORD	DESCRIZIONE	MAX LEN
1	**SINI**	SINISTRO	Identifica il sinistro **Record singolo per ogni sinistro**	72
2	**COLL**	VEICOLI / COINVOLTI / DANNI	Collega tra loro soggetti e veicoli Record multiplo per ogni sinistro	84
3	**VEIC**	VEICOLI	Identifica ciascun veicolo coinvolto nel sinistro ed indica i relativi danni subiti Record multiplo per ogni sinistro	242
4	**ANAC**	COINVOLTI	Identifica ciascun proprietario, contraente, conducente o danneggiato Record multiplo per ogni sinistro	295
5	**ANFI**	ALTRE FIGURE	Identifica gli altri soggetti coinvolti in qualità di professionisti incaricati, carrozzerie, officine di riparazione, testimoni nonché istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e datori di lavoro che agiscono in rivalsa Record multiplo per ogni sinistro	307
6	**PAGA**	PAGAMENTI	Pagamento distinto per danneggiato, per tipologia di danno (al veicolo o alle cose/animali o conseguente a lesioni o decesso, anche in rivalsa) e per beneficiario Record multiplo per ogni sinistro	297
7	**DEDA**	DETTAGLIO DANNI	Informazioni sulla tipologia del danno alla persona e sull'eventuale ricovero o decesso Record multiplo per ogni sinistro	76
8	**0001**	INVIO	Il record di invio contiene l'indicazione univoca della data ed ora dell'invio (Timestamp, data e ora invio trasmissione), del codice dell'impresa e del numero dei record trasmessi **Record Singolo nel file**	47

- Composizione fisica dei record del sinistro

1) Composizione fisica del Record SINI - SINISTRO

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record "SINISTRO"	"|SINI|" Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell'appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Caratteri alfanumerici, non intervallati da spazi
3	D_ACCAD	DATE	10	Data di accadimento del sinistro	Formato descritto a 1
4	D_DENUNCIA	DATE	10	Data di ricezione della denuncia o richiesta di risarcimento (come indicata nel repertorio sinistri denunciati)	Formato descritto nell'appendice 1
5	D_DEFINIZIONE	DATE	10	Data di definizione del sinistro	Per il sinistro aperto si valorizza con "0001-01-01" Formato descritto nell'appendice 1
6	COD_COMUNE_ACCAD	CHAR	6	Luogo di accadimento	Luogo di accadimento (codifica ISTAT dei comuni italiani, se accaduto in Italia; codifica UIC dei Paesi, se accaduto all'estero) Formato descritto nell'appendice 2
7	FLG_DANNO_COSE	CHAR	1	presenza di danni a cose (incluso il veicolo)	"S" (si); "N" (no)
8	FLG_LESIONI_FISICHE	CHAR	1	presenza di lesioni fisiche o decesso	"S" (si); "N" (no)
9	TIPO_INVIO_SINISTRO	CHAR	1	Codifica della tipologia di invio del sinistro	Formato descritto nell'appendice 3
10	AUTORITA'	CHAR	2	Descrizione Autorità intervenuta	Formato descritto nell'appendice 4

Esempio di composizione del record sinistri (SINI), in funzione dei dati presenti nel *database* dell'impresa:

COD_SINISTRO	123456789AA
D_ACCAD	14 febbraio 2010
D_DENUNCIA	17.2.2010
D_DEFINIZIONE	27/maggio/2010
COD_COMUNE_ACCAD	001013
FLG_DANNO_COSE	S
FLG_LESIONI_FISICHE	S
TIPO_INVIO_SINISTRO	0
AUTORITA'	CARABINIERI

Il record SINI viene organizzato, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del dato nel database dell'impresa, come segue:

"|SINI|";"123456789AA";"2010-02-14";"2010-02-17";"2010-05-27";"001013";"S";"S";"0";"8"

2) Composizione fisica del Record COLL - VEICOLI/COINVOLTI/DANNI

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record "VEICOLI / COINVOLTI / DANNI"	"|COLL|" Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record. Formato descritto nell'appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Caratteri alfanumerici, non intervallati da spazi Campo in collegamento con quello del rispettivo record |SINI|
3	CAUSALE	VCHAR	3	Causale di trattazione	Formato descritto nell'appendice 5
4	TIPO_OPERAZIONE	VCHAR	1	Stato della partita di danno (inclusi i coinvolti cui non competono risarcimenti)	"A" apertura; "C" chiusura con pagamento; "S" chiusura senza seguito, da usare anche quando CAUSALE="NND": "R" riapertura
5	ID_PERSONA	VCHAR	16	Identificativo univoco della persona coinvolta nell'ambito del sinistro	Contiene il Codice Fiscale o la Partita IVA o un progressivo univoco attribuito dall'impresa al soggetto
6	FLG_PROPRIETARIO	CHAR	1	Flag che individua se il coinvolto è il proprietario del veicolo	"S" (si); "N" (no)
7	FLG_CONDUCENTE	CHAR	1	Flag che individua se il coinvolto è (è anche) il conducente del veicolo	"S" (si); "N" (no)
8	FLG_CONTRAENTE	CHAR	1	Flag che individua se il coinvolto è (è anche) il contraente	"S" (si); "N" (no)
9	FLG_TERZO_TRASP	CHAR	1	Flag che individua se il coinvolto è (è anche) un terzo trasportato	"S" (si); "N" (no)
10	FLG_TERZO_N_TRASP	CHAR	1	Flag che individua se il coinvolto è (è anche) un terzo non trasportato	"S" (si); "N" (no)
11	FLG_RESP_CIRC	CHAR	1	Flag che individua se il coinvolto è il responsabile della circolazione (ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006, con il vecchio contrassegno di identificazione)	"S" (si); "N" (no)

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
12	COD_DANNO	CHAR	1	Codifica del danno	Formato descritto nell'appendice 6
13	ID_VEICOLO	VCHAR	25	Contiene l'identificativo univoco del veicolo, è valorizzato con la targa per i veicoli diversi dal ciclomotore e con il numero di telaio per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006 dotati ancora di vecchio contrassegno di identificazione	Caratteri alfanumerici, non intervallati da spazi Se il record riguarda il terzo non trasportato, nel campo va indicato il veicolo che ha causato il danno a quel coinvolto Il campo viene alimentato con "VNI" per il veicolo non identificato, responsabile del danno
14	FLG_R_D	CHAR	1	Flag che individua se il veicolo è responsabile	"R" (veicolo responsabile) "D" (veicolo non responsabile)

Il record può essere multiplo, per lo stesso coinvolto. Ad esempio, nel caso in cui quest'ultimo si trovi ad assumere differenti ruoli in relazione a diversi veicoli coinvolti (proprietario dell'auto responsabile e conducente dell'auto danneggiata) ovvero nel caso in cui le diverse partite di danno attribuite allo stesso soggetto siano gestite con diverse causali.
Gli attributi del record COLL codificano univocamente la figura del coinvolto, collegandola al danno eventualmente subito e al veicolo.
Se il coinvolto è il terzo non trasportato, il veicolo è quello che ha cagionato il danno.

Esempio di Record Veicoli - Coinvolti – Danni (COLL), in funzione dei dati presenti nel *database* dell'impresa:

COD_SINISTRO	123456789AA
CAUSALE	RTT
TIPO_OPERAZIONE	C
ID_PERSONA	987654321
FLG_PROPRIETARIO	S
FLG_CONDUCENTE	S
FLG_CONTRAENTE	S
FLG_TERZO_TRASP	N
FLG_TERZO_N_TRASP	N
FLG_RESP_CIRC	N
COD_DANNO	4
ID_VEICOLO	RM 8H1345
FLG_R_D	R

Il record sarà:

"|COLL|";"123456789AA";"RTT";"C";"987654321";"S";"S";"S";"N";"N";"N";"4";"RM8H1345";"R"

3) Composizione fisica del Record VEIC - VEICOLI

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record "VEICOLI"	"|VEIC|" Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell'appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |SINI|
3	ID_VEICOLO	VCHAR	25	Contiene l'identificativo univoco del veicolo	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |COLL|
4	COD_COMP_AS	VCHAR	5	Codice Isvap della compagnia che assicura il veicolo	Codice attribuito all'impresa assicurativa dall'ISVAP e disponibile nell'Albo delle imprese ed elenchi annessi Formato descritto nell'appendice 7
5	TARGA	VCHAR	25	Targa identificativa del veicolo	Caratteri alfanumerici Formato descritto nell'appendice 8
6	TELAIO	VCHAR	25	Numero del telaio del veicolo	Caratteri alfanumerici Se il numero di telaio non è noto, indicare "NNN"
7	MARCA	VCHAR	60	Marca del veicolo	Caratteri alfanumerici Se la marca del veicolo non è noto, indicare "NNN"
8	MODELLO	VCHAR	60	Modello del veicolo	Caratteri alfanumerici Se il modello del veicolo non è noto, indicare "NNN"
9	COD_DANNO_VEIC_1	CHAR	2	Identificativo della parte danneggiata del veicolo	Formato descritto nell'appendice 9 Può valere "NN", se non sono note le parti danneggiate del veicolo
10	COD_DANNO_VEIC_2	CHAR	2	Identificativo della parte danneggiata del veicolo	Formato descritto nell'appendice 9 Può valere "NN", per indicare che non vi sono altri danni al veicolo oltre quello di cui sopra
11	COD_DANNO_VEIC_3	CHAR	2	Identificativo della parte danneggiata del veicolo	Formato descritto nell'appendice 9 Può valere "NN", per indicare che non vi sono altri danni al veicolo oltre quelli di cui sopra

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
12	ALTRO_DANNO_VEIC	CHAR	1	Indicatore della presenza di ulteriori danni rispetto ai tre precedentemente riportati	Può valere “S” o “N” “S” indica che sono presenti ulteriori danni al veicolo oltre i tre di cui sopra
13	FLG_COERENZA	CHAR	2	Codice di coerenza del danno rispetto alla dinamica del sinistro e rispetto alla decorrenza contrattuale	Formato descritto nell’appendice 10
14	TIPO_VEICOLO	CHAR	1	Tipologia del veicolo	Formato descritto nell’appendice 11
15	TIPO_TARGA	CHAR	1	Tipologia della targa	Formato descritto nell’appendice 12

Esempio di record del veicolo (VEIC), in funzione dei dati presenti nel *database* dell’impresa:

COD_SINISTRO	123456789AA
ID_VEICOLO	RM8H1345
COD_COMP_AS	Sara ass.ni
TARGA	RM8H1345
TELAIO	NNN
MARCA	LANDROVER
MODELLO	FREELANDER
COD_DANNO_VEIC_1	Frontale
COD_DANNO_VEIC_2	Posteriore destro
COD_DANNO_VEIC_3	Laterale destro
ALTRO_DANNO_VEIC	
COERENZA_PERITO	Sì
COERENZA_CONTRATTUALE	A
TIPO_VEICOLO	automobile
TIPO_TARGA	Italiana vecchia

Il record sarà :

"|VEIC|";"123456789AA";"RM8H1345";"A105S";"RM8H1345";"NNN";"LANDROVER";
"FREELANDER";"01";"04";"03";”N”,"18";"A";"T"

Nota: il precedente esempio di record VEIC è scritto su due righe, ma nella trasmissione rimane un unico record.

4) Composizione fisica del Record ANAC - COINVOLTI

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record "COINVOLTI"	"|ANAC|" Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell'appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Caratteri alfanumerici, non intervallati da spazi Campo in collegamento con quello del corrispondente record |SINI|
3	ID_PERSONA	VCHAR	16	Identificativo univoco della persona	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |COLL|
4	PARTITA_IVA	VCHAR	11	Partita Iva	Formato descritto nell'appendice 13
5	DENOMINAZIONE	VCHAR	60	Denominazione	Formato descritto nell'appendice 13
6	CODFISC	VCHAR	16	Codice fiscale	Formato descritto nell'appendice 13
7	COGNOME	VCHAR	60	Cognome	Formato descritto nell'appendice 13
8	NOME	VCHAR	60	Nome	Formato descritto nell'appendice 13
9	DATA_NASC	DATE	10	Data di nascita	Formato descritto nell'appendice 13
10	COD_COMUNE_NASC	VCHAR	6	Codice ISTAT del comune di nascita	Formato descritto nell'appendice 13
11	TARGHINO_TELAIO	VCHAR	25	Numero del vecchio contrassegno di identificazione dei ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006	Se i dati anagrafici non riguardano il Responsabile della circolazione questo campo sarà valorizzato con il seguente valore "NNN" Se il numero del contrassegno di identificazione non è noto all'impresa, viene indicato il numero del telaio del ciclomotore

Esempio di record Anagrafica Coinvolto (ANAC), in funzione dei dati presenti nel *database* dell'impresa:

COD_SINISTRO	123456789AA
ID_PERSONA	987654321
PARTITA_IVA	12312312312
DENOMINAZIONE	Società s.p.a.
CODFISC	No persona fisica
COGNOME	No persona fisica
NOME	No persona fisica
DATA_NASC	No persona fisica
COD_COMUNE_NASC	No persona fisica
TARGHINO_TELAIO	No responsabile della circolazione

Il record sarà :

"|ANAC|";"123456789AA";"987654321";"12312312312";"SOCIETA' S.P.A.";"NNN";"NNN";
"NNN";"0001-01-01";"NNN";"NNN"

Nota: il precedente esempio di record ANAC è scritto su due righe, ma nella trasmissione rimane un unico record.

5) Composizione fisica del Record ANFI - ALTRE FIGURE

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record “ALTRE FIGURE”	“|ANFI|” Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell’appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |SINI|
3	ID_PERSONA	VCHAR	16	Identificativo univoco della persona coinvolta collegata	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |COLL|
4	FLG_FG	CHAR	1	Tipologia della figura connessa al sinistro	Formato descritto nell’appendice 14
5	PARTITA_IVA	VCHAR	11	Partita Iva	Formato descritto nell’appendice 13
6	DENOMINAZIONE	VCHAR	60	Denominazione	Formato descritto nell’appendice 13
7	CODFISC	VCHAR	16	Codice fiscale	Formato descritto nell’appendice 13
8	COGNOME	VCHAR	60	Cognome	Formato descritto nell’appendice 13
9	NOME	VCHAR	60	Nome	Formato descritto nell’appendice 13
10	DATA_NASC	DATE	10	Data di nascita	Formato descritto nell’appendice 13
11	COD_COMUNE_NASC	CHAR	6	Codice ISTAT del comune di nascita	Formato descritto nell’appendice 13
12	VIA_CARR	VCHAR	30	Indirizzo della carrozzeria	Formato descritto nell’appendice 13
13	C_COMUNE_CARR	VCHAR	6	Codice ISTAT del comune della sede della carrozzeria	Formato descritto nell’appendice 13

Esempio di record Incarico ed altre figure (ANFI), in funzione dei dati presenti nel *database* dell'impresa:

COD_SINISTRO	123456789AA
ID_PERSONA	GNTGNT61R11H501X
FLG_FG	3
PARTITA_IVA	12345678912
DENOMINAZIONE	Carrozzeria VELOCE
CODFISC	Non fornito
COGNOME	Non fornito
NOME	Non fornito
DATA_NASC	Non fornito
COD_COMUNE_NASC	Non fornito
VIA_CARR	v.le G. Mazzini - 24
C_COMUNE_CARR	ROMA

Il record sarà :

"|ANFI|";"123456789AA";"987654321";"3";"12345678912";"CARROZZERIA VELOCE";
"NNN";"NNN";"NNN";"0001-01-01";"NNN";"VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 24";"058091"

Nota: il precedente esempio di record ANFI è scritto su due righe, ma nella trasmissione rimane un unico record.

6) Composizione fisica del Record PAGA – PAGAMENTI

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record “PAGAMENTI”	“|PAGA|” Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell’appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |SINI|
3	ID_PERSONA	VCHAR	16	Identificativo univoco della persona danneggiata collegata al pagamento	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |COLL|
4	DANNO_TIPO	CHAR	1	Tipo di danno	“V” (veicolo); “C” (cose/animali); “P” (danno conseguente a lesioni o decesso); “R” (azione di rivalsa)
5	PERC_C_COLPA	NUM	2	Percentuale concorso di colpa	Numero intero Vale 0 (zero) nel caso di assoluta mancanza di responsabilità da parte del danneggiato E’ maggiore di 0 (zero) in caso di concorso di colpa Assume valori inferiori a 100
6	SEGNO	CHAR	1	Segno algebrico del pagamento	“+” in caso di pagamento; “-“ in caso di storno;
7	IMPORTO	NUM	13	Importo, espresso in euro di ciascun pagamento (o storno)	Numero intero maggiore di 0 (zero) Formato descritto nell’appendice 15
8	D_PAGAMENTO	DATE	10	Data del pagamento parziale o a saldo, o dell’eventuale storno	Formato descritto nell’appendice 1
9	PARTITA_IVA	VCHAR	11	Partita iva del beneficiario	Formato descritto nell’appendice 13
10	DENOMINAZIONE	VCHAR	60	Denominazione del beneficiario	Formato descritto nell’appendice 13
11	CODFISC	VCHAR	16	Codice fiscale del beneficiario	Formato descritto nell’appendice 13
12	COGNOME	VCHAR	60	Cognome beneficiario	Formato descritto nell’appendice 13
13	NOME	VCHAR	60	Nome beneficiario	Formato descritto nell’appendice 13

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
14	DATA_NASC	DATE	10	Data di nascita beneficiario	Formato descritto nell'appendice 13
15	COD_COMUNE_NASC	VCHAR	6	Codice ISTAT del comune di nascita	Formato descritto nell'appendice 13

Esempio di record dei pagamenti (PAGA), in funzione dei dati presenti nel *database* dell'impresa:

COD_SINISTRO	123456789AA
ID_PERSONA	987654321
DANNO_TIPO	Veicolo
PERC_C_COLPA	45%
SEGNO	+
IMPORTO	2.500 euro
D_PAGAMENTO	14 febbraio 2010
PARTITA_IVA	No partita IVA
DENOMINAZIONE	**mancante**
CODFISC	RSSMRA50R04H501X
COGNOME	ROSSI
NOME	MARIO
DATA_NASC	4 OTTOBRE 1950
COD_COMUNE_NASC	058091

Si richiama l'attenzione su quanto segue:
- il campo numerico del pagamento non deve essere delimitato dagli apici;
- il campo numerico della percentuale di concorso di colpa non deve essere delimitato dagli apici.

Il record sarà :

"|PAGA|";"123456789AA";"987654321";"V";45;"+";2500;"2010-02-14";"NNN";
"NNN";"RSSMRA5 0R04H501X";"ROSSI";"MARIO";"1950-10-04";"058091"

Nota: il precedente esempio di record PAGA è scritto su due righe, ma nella trasmissione rimane un unico record.

7) Composizione fisica del Record DEDA - DETTAGLIO DANNI

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Label di inizio record “DETTAGLIO DANNI”	“|DEDA|” Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell’appendice 1
2	COD_SINISTRO	VCHAR	25	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |SINI|
3	ID_PERSONA	VCHAR	16	Identificativo univoco della persona danneggiata	Campo in collegamento con quello del corrispondente record |COLL|
4	NATURA_LESIONE_1	VCHAR	2	Tipologia della lesione principale	Vedi appendice 16, tabella “Natura lesioni” Può valere “N”, per indicare che non sono note le lesioni subite dal coinvolto
5	SEDE_LESIONE_1	VCHAR	2	Sede della lesione principale	Vedi appendice 16, tabella “Sede lesioni” Può valere “N”, per indicare che non sono note le lesioni subite dal coinvolto
6	NATURA_LESIONE_2	VCHAR	2	Tipologia dell’ulteriore lesione	Vedi appendice 16, tabella “Natura lesioni” Può valere “N”, per indicare che non vi sono, o non sono note, altre lesioni oltre alla lesione principale
7	SEDE_LESIONE_2	VCHAR	2	Sede dell’ulteriore lesione	Vedi appendice 16, tabella “Sede lesioni” Può valere “N”, per indicare che non vi sono, o non sono note, altre lesioni oltre alla lesione principale
8	NATURA_LESIONE_3	VCHAR	2	Tipologia dell’ulteriore lesione	Vedi appendice 16, tabella “Natura lesioni” Può valere “N”, per indicare che non vi sono, o non sono note, altre lesioni oltre alle due di cui sopra
9	SEDE_LESIONE_3	VCHAR	2	Sede dell’ulteriore lesione	Vedi appendice 16, tabella “Sede lesioni” Può valere “N”, per indicare che non vi sono, o non sono note, altre lesioni oltre alle due di cui sopra

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
10	ALTRE_LESIONI	CHAR	1	Indicatore della presenza di ulteriori lesioni rispetto alle tre precedentemente riportate	Può valere "S" o "N" "S" indica che per l'infortunato sono presenti ulteriori lesioni oltre alle tre di cui sopra
11	PERC_INV_PERM	NUM	5	Percentuale di invalidità permanente	Valore numerico (>=0 e <=100) composto da parte intera (lunga 3) e parte decimale (lunga 2) con virgola virtuale E' valorizzato a "00000" se è ignota la percentuale di invalidità permanente E' valorizzato a "11111" se l'infortunato è deceduto
12	P_SOCCORSO	VCHAR	10	Codice Ministero della Salute della struttura che ha fornito assistenza di pronto soccorso	Vedi appendice 17
13	DECESSO	CHAR	1	Indicare se si è verificato un decesso	"S" (si); "N" (no)

Esempio di record di dettaglio del danno alla persona o decesso (DEDA), in funzione dei dati presenti nel *database* dell'impresa:

D_INVIO	28/2/2010
COD_SINISTRO	123456789AA
ID_PERSONA	987654321
NATURA_LESIONE_1	Trauma
SEDE_LESIONE_1	Cranico
NATURA_LESIONE_2	Nessun'altra lesione
SEDE_LESIONE_2	Nessun'altra lesione
NATURA_LESIONE_3	No
SEDE_LESIONE_3	No
ALTRE_LESIONI	No
PERC_INV_PERM	100%
P_SOCCORSO	Nessuna informazione
DECESSO	No

Si richiama l'attenzione su quanto segue:
- Il campo numerico della percentuale di invalidità permanente non deve essere delimitato dagli apici e la virgola è virtuale.

Il record sarà :

"|DEDA|";"123456789AA";"987654321";"0B";"11";"N";"N";"N";"N";"N";10000;"N";"N"

8) Composizione fisica del Record 0001 - INVIO

ID	CAMPO	TIPO	MAX LEN	DESCRIZIONE	DOMINIO
1	COD_REK	CHAR	6	Codifica del record di "INVIO"	"|0001|" Campo utilizzato per tipizzare la struttura del record Formato descritto nell'appendice 1
2	TIME_INVIO	CHAR	26	Data e ora di invio del file	Formato Timestamp: AAAA-MM-GG-HHMMSSNNNNNN
3	COD_COMP	VCHAR	5	Codice Isvap dell'impresa dichiarante	Codice attribuito all'impresa assicurativa dall'ISVAP e disponibile nell'Albo delle imprese ed elenchi annessi Formato descritto nell'appendice 7
4	N_REC_INV	NUM	10	Numero totale dei record presenti nel file -1	Campo numerico

Esempio di record di invio (0001):

COD_REK	|0001|
TIME_INVIO	2010-01-15-13.19.33.230000
COD_COMP	A020S
N_REC_INV	1324

Il record sarà :

"|0001|";"2010-01-15-13.19.33.230000";"A020S";1324

Si richiama l'attenzione su quanto segue:
- il campo numerico del numero totale dei record non deve essere delimitato dagli apici;
- il record '0001' ha una collocazione prestabilita nell'ambito del file dovendo essere necessariamente posto quale ultimo record, v. art. 3 del Provvedimento.

APPENDICE 1 - Legenda

A)

TITOLI	DESCRIZIONE
ID	Numero che identifica la posizione del campo nel tracciato del record
CAMPO	Nome del campo all'interno del database Isvap
TIPO	Tipologia del dato (vedere punto B)
MAX LEN	Lunghezza massima del dato in byte
DESCRIZIONE	Descrizione del campo richiesto
DOMINIO	Valori consentiti per il campo

B)

TIPOLOGIA DEL DATO	DESCRIZIONE
NUM	Formato numerico.
CHAR	Formato carattere. Tutti i caratteri alfabetici devono essere espressi con caratteri maiuscoli afferenti al gruppo dei caratteri ASCII a 7-bit detti stampabili, dal valore hex“20” (dec “32”) a hex”7F” (dec “127”); non sono ammessi i caratteri: - ‘ ; ‘, ‘punto e virgola’ ASCII Hex “3B” (dec “59”) e - ‘ “ ‘ ‘doppio apice’ ASCII Hex “22” (dec “34”) in quanto trattasi di caratteri delimitatori (v. infra).
VCHAR	Formato carattere a lunghezza variabile. Tutti i caratteri alfabetici devono essere espressi con caratteri maiuscoli afferenti al gruppo dei caratteri ASCII a 7-bit detti stampabili, dal valore hex“20” (dec “32”) a hex”7F” (dec “127”); non sono ammessi i caratteri: - ‘ ; ‘, ‘punto e virgola’ ASCII Hex “3B” (dec “59”) e - ‘ “ ‘ ‘doppio apice’ ASCII Hex “22” (dec “34”) in quanto trattasi di caratteri delimitatori (v. infra).
DATE	Formato data AAAA-MM-GG .

C)

DELIMITATORI	CARATTERE	DESCRIZIONE
DI CAMPO	;	(punto e virgola) ASCII Hex “3B” (dec “59”)
DI STRINGA	“	(doppio apice) ASCII Hex “22” (dec “34”)
DI FINE RECORD	**NewLine**	ogni record termina con il carattere ASCII di controllo: Hex ”0A” (dec “10”)

Si precisa che i campi numerici non devono essere delimitati con gli apici.

D)

CODIFICA DELLE LABEL DI INIZIO DEL RECORD		
ASCII	**HEX**	**DEC**
|SINI|	7C 53 49 4E 49 7C	124 83 73 78 73 124
|COLL|	7C 43 4F 4C 4C 7C	124 67 79 76 76 124
|VEIC|	7C 56 45 49 43 7C	124 86 69 73 67 124
|ANAC|	7C 41 4E 41 43 7C	124 65 78 65 67 124
|ANFI|	7C 41 4E 46 49 7C	124 65 78 70 73 124
|PAGA|	7C 50 41 47 41 7C	124 80 65 71 65 124
|DEDA|	7C 44 45 44 41 7C	124 68 69 68 65 124
|0001|	7C 30 30 30 31 7C	124 48 48 48 49 124

APPENDICE 2 - Luogo di accadimento

Il luogo di accadimento è riferito al comune in cui si è verificato il sinistro.

Nel caso in cui il sinistro sia avvenuto **in Italia**, l'impresa adotta la relativa codifica dei comuni italiani, disponibile presso il sito dell'Autorità: www.isvap.it (nell'area "Controlli e Download", "Banca dati sinistri: Codici dei Comuni").
L'impresa dichiarante, nell'impossibilità di fornire l'informazione relativa al comune di accadimento per mezzo della codifica sopra indicata, alimenta il campo con le seguenti regole:
- se è nota solo la provincia di accadimento: nei primi tre caratteri indica la codifica ISTAT della provincia di accadimento; mentre gli ultimi tre caratteri contengono il valore "AAA" (es. sinistro in provincia di Torino: è '001AAA');
- se anche la provincia è sconosciuta, il campo è alimentato con "AAAAAA".

Nel caso in cui il sinistro sia avvenuto **all'estero**, l'impresa alimenta il campo con le seguenti regole:
- nei primi tre caratteri, indica la codifica "000";
- nei successivi tre caratteri, indica la codifica UIC dello stato estero (v. Codici UIC dalla tabella Paesi all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/indexHP.jsp?lingua=it; pertanto, se il sinistro fosse avvenuto ad "ATENE", Grecia – la cui codifica UIC è pari a '032' – il campo è alimentato con il codice "000032").

APPENDICE 3 - Valorizzazione del campo TIPO_INVIO_SINISTRO

Codice	Descrizione	Definizione
0	Sinistro inviato per la prima volta.	Il sinistro non è mai stato comunicato alla banca dati (comunicazione ai sensi art. 7, comma 2, del regolamento Isvap n. 31).
1	Sinistro già inviato, ritrasmesso ai fini di una integrazione, di una rettifica o di una cancellazione di dati.	Il sinistro è già stato trasmesso alla banca dati. In relazione ad esso: - è intervenuto un fatto nuovo (nuovo incarico, chiusura, riapertura, ecc…) o una nuova informazione (ad es. una ulteriore partita di danno) che va comunicata (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento Isvap n. 31); - si rende necessario correggere una informazione fornita in precedenza (comunicazione ai sensi art. 7, comma 4, del regolamento Isvap n. 31).
2	Sinistro da cancellare.	Sinistro inviato erroneamente all'Autorità e da cancellare completamente; in questo caso è sufficiente che venga trasmesso il solo record |SINI| (comunicazione ai sensi art. 7, comma 4, del regolamento Isvap n. 31).

APPENDICE 4 - Codifica intervento Autorità

Codifica Autorità	Descrizione Autorità intervenuta
99	NESSUN INTERVENTO AUTORITA’
01	AERONAUTICA MILITARE
02	AUSILIARI AUTOSTRADA
03	AUSILIARI STRADALI
04	AUSILIARI VIABILITA'
05	AUTORITA' ESTERA
06	CAPITANERIA DI PORTO
07	CARABINIERI
08	CORPO FORESTALE DELLO STATO
09	ESERCITO ITALIANO
10	GUARDIA DI FINANZA
11	GUARDIA FORESTALE
12	GUARDIA VENATORIA
13	SOCCORSO STRADALE
14	MARINA MILITARE
15	POLIZIA DI STATO
16	POLIZIA FERROVIARIA
17	POLIZIA LOCALE
18	POLIZIA MILITARE
19	POLIZIA MUNICIPALE
20	POLIZIA PENITENZIARIA
21	POLIZIA PROVINCIALE
22	POLIZIA STRADALE
23	PROTEZIONE CIVILE
24	US NAVY SECURITY
25	VIGILI DEL FUOCO
26	TIPO AUTORITA' INTERVENUTA SCONOSCIUTA

APPENDICE 5 - Elenco causali ammesse

Codice	Descrizione
RIS	Gestione del danno ai sensi dell'art.148 del Codice delle Assicurazioni (Procedura di Risarcimento).
RTT	Gestione del danno ai sensi dell'art.141 del Codice delle Assicurazioni (Risarcimento Terzi Trasportati)
RPD	Gestione del danno ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni (Procedura Risarcimento Diretto)
VNI	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera a, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo non identificato)
VNA	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera b, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo non assicurato)
LCA	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera c, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo assicurato con impresa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa)
PHD	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera d, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario)
EXP	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera d-bis, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo estero spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e avvenuto a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione, se lo stesso risulti privo di assicurazione)
TGF	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera d-ter, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo)
NND	Coinvolto al quale non compete alcun risarcimento.

APPENDICE 6 - Tabella della tipologia di danno

Tipologia di danno				
CODICE DANNO	**Danno a Veicolo**	**Danno a Cosa/Animale**	**Danno a Persona**	**Rivalsa**
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1

Istruzioni in merito all'uso del codice danno "8".

L'impresa dichiarante, nell'ipotesi di rivalsa da parte di un istituto che gestisce assicurazioni sociali obbligatorie o del datore di lavoro, valorizza il campo COD_DANNO con il codice "8". Nello stesso record ANFI, il campo ID_PERSONA contiene l'identificativo del soggetto danneggiato, cui si riferisce la rivalsa.
L'identificazione del soggetto che agisce in rivalsa viene effettuata attraverso il record ANFI, in cui FLG_FG è valorizzato con "A" (istituto che gestisce assicurazioni sociali obbligatorie) o "B" (datore di lavoro), v. appendice 14 e, per il pagamento, v. appendice 15.

APPENDICE 7 - Codifica delle Compagnie Assicurative.

La codifica Isvap delle Compagnie assicurative è disponibile nell'Albo delle imprese ed elenchi annessi pubblicati nel sito dell'Autorità: www.isvap.it.

Il campo assumerà il valore: "VNA" per il veicolo non coperto da garanzia assicurativa; come ad esempio nei casi del veicolo condotto senza l'autorizzazione del proprietario, o già assicurato da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ecc.
Usare il codice residuale "EEE" per indicare che per l'impresa assicurativa estera coinvolta non è presente una codifica Isvap.

APPENDICE 8 - Formato Targhe

1) TARGHE ITALIA

- **Targhe vecchie (TIPO_TARGA = "T")**
  La targa vecchia si compone di due sottocampi: Sigla provincia_(i primi 2 caratteri) e Numero Targa (i successivi 6 caratteri)
  - La sigla provincia deve essere valorizzata con i valori previsti nella tabella 1, colonna b. Per la provincia di Roma si userà convenzionalmente la sigla 'RM'.
  - Il numero targa, è composto di sei caratteri. Se il numero è composto da meno di sei caratteri, per ogni carattere mancante aggiungere uno zero a sinistra. Il numero targa, infine, **non** deve contenere **caratteri speciali**.

Esempi per la compilazione:

TIPO VEICOLO	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE	ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA' IMMISSIONE TARGA
AUTOVEICOLI	**AA** XXXX **(AA =** sigla capoluogo PROVINCIA) **AA** XXXXX **(AA =** sigla capoluogo PROVINCIA) **AA** XXXXXX **(AA =** sigla capoluogo PROVINCIA) **Roma** XXXXXX	LO 6302 PC 68741 RC 04D121 Roma 9H1764	**LO00**6302 **PC0**68741 **RC**04D121 **RM**9H1764

LEGENDA: N = carattere numerico; A = carattere alfabetico; X = carattere alfanumerico; * = asterisco

- **Targhe nuove (TIPO_TARGA = "T")**
  La targa, contiene l'intera targa preceduta da un asterisco dopo il quale non devono essere presenti caratteri speciali e non può contenere le lettere I, O, Q, U. Deve essere allineata a sinistra con eventuali caratteri finali valorizzati con spazi.

Esempi per la compilazione:

TIPO VEICOLO	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE	ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA' IMMISSIONE TARGA RIL.
AUTOVEICOLI	AA NNN AA	AE 728 BX	*AE728BX
RIMORCHIO AUTOVEICOLI	RIMORCHIO AA NNNNN	RIMORCHIO AF 93401	*AF93401
MOTOVEICOLI	AA NNNNN	AB 66572	*AB66572
CICLOMOTORI (post. 14/07/2006)	XXX XXX	LJ3 663	*LJ3663
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI	AA NNN A	AG 341 E	*AG341E
MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI	AA A NNN	AX B 233	*AXB233
RIMORCHI AGRICOLI	RIM. AGR. AA NNN A	RIM. AGR. KL 738 R	*KL738R
MACCHINE OPERATRICI TRAINATE	MACC. OP. AA A NNN	MACC. OP. RT Y 827	*RTY827

LEGENDA: N = CARATTERE NUMERICO; A = CARATTERE ALFABETICO; X = CARATTERE ALFANUMERICO; * = ASTERISCO

2) TIPO TARGHE SPECIALI (TIPO_TARGA = “T")

La targa speciale, come la targa vecchia, si compone di due sottocampi: Sigla targa speciale (i primi 2 caratteri) e Numero Targa (i restanti 6 caratteri).

- La Sigla targa speciale va valorizzata con i valori previsti nella tabella 2.
- Il Numero Targa, è composto di sei caratteri (lettere o numeri). Se il numero è composto da meno di sei caratteri, per ogni carattere mancante aggiungere uno zero a sinistra. Il numero targa, infine, non deve contenere caratteri speciali.

Esempi per la compilazione:

TARGA SPECIALE	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE		ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA' IMMISSIONE TARGA RIL.
AEREONAUTICA MILITARE	Fino al 1997:	**AM** NNNNN	AM 00356	**AM0**00356
		AM NNNNN **R (rimorchi)**	AM 01567 R	**AM**01567**R**
		AM NNNNN **T (trattori)**	AM 01987 T	**AM**01987**T**
	Dal 1997:	**AM** AA NNNN	AM PC4598	**AM**PC4598
		AM A NNNN **(motoveicoli)**	AM F4522	**AM0**F4522
AGENTI DI CUSTODIA (POL. PENITENZIARIA)	Fino al 1992:	**AdiC** NNN AA	AdiC 222FG	**AC0**222FG
	Dal 1992:	**POLIZIA PEN.** NNN AA	POLIZIA PEN. 123AS	**AC0**123AS
		POLIZIA PEN. NNN (**moto-veicoli)**	POLIZIA PEN. 456	**AC000**456
	Dal 2003:	**POLIZIA PENITENZIARIA** NNN AA	POLIZIA PENITENZIARIA 652SS	**AC0**652SS
ALLIED FORCES IN ITALY		**AFI** A NNNNN	AFI C89987	**AF**C89987
		AFI N A NNNN	AFI 5D4321	**AF**5D4321
		AFI A NNNN **M (motoveicoli)**	AFI C8918 M	**AF**C8918**M**
		AFI N A NNN **M (motoveic.)**	AFI 1E456 M	**AF**1E456**M**
CAPITANERIA DI PORTO		**CP** NNNN	CP 1254	**CP00**1254
		CP NNNN **R**	CP 0458 R	**CP0**0458**R**
CARABINIERI	Fino al 2000:	**EI** NNNNNN	EI CC 123456	**AD**123456
		EI NNN AA	EI CC 789SD	**AD0**789SD
		EI AA NNN	EI CC GH621	**AD0**GH621
	Dal 2000:	**CC** NNN AA	CC 852LL	**AD0**852LL
		CC AA NNN	CC RT234	**AD0**RT234
		CC A NNNN **(motoveicoli)**	CC U0125	**AD0**U0125
CITTA' DEL VATICANO		**SCV** NNNNN	SCV 63524	**CV0**63524
		CV NNNNN	CV 14254	**CV0**14254
CORPO CONSOLARE		**CC** NNNN AA	CC 5874FD	**CC**5874FD
CORPO DIPLOMATICO	Fino al 1994:	**CD** NNN AA	CD 661AS	**CD0**661AS
	Dal 1995:	**CD** NNNN AA	CD 9844GL	CD9844GL

TARGA SPECIALE	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE	ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA' IMMISSIONE TARGA RIL.
CORPO FORESTALE DELLO STATO	Fino al 1982: **CFS** NNNN **CFS** NNN **R (rimorchi)** Dal 1982: **CFS** NNN AA	CFS 6969 CFS 012 R CFS 341KL	**CF00**6969 **CF00**012**R** **CF0**341KL
	Per Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e provincia di TN Dal 2000: **CF** XXX **AA (AA = sigla capoluogo regione)**	CF 1G2 AO	**CF01**G2**AO**
	Per la provincia di Bolzano Dal 2000: **CF FD** XXX	CF FD 13Z	**CF0FD**13Z
	Per la regione Sardegna Dal 2000: **CF VA** XXX **CA** VA = vigilanza ambientale e CA = sigla di Cagliari (capoluogo regione) Dal 2001: **CF VA** XXX	CF **VA** WZ1 CA CF VA 45S	**CF0**WZ1**CA** **CF0VA**45S
CROCE ROSSA ITALIANA	**CRI** NNNNN **CRI** A NNNN **CRI** A NNN A	CRI 65785 CRI T1224 CRI G443S	**CI0**65785 **CI0**T1224 **CI0**G443S
ESCURSIONISTI ESTERI	Fino al 1985: **EE** NNNNN Dal 1985: **EE** NNN AA	EE 80236 EE 554RT	**EE0**80236 **EE0**554RT
ESERCITO ITALIANO	Fino al 1979: **EI** NNNNNN Dal 1979: **EI** NNN AA **EI R** NN AA **(rimorchi)** Dal 1996: **EI** AA NNN **EI** A NNNN **(motoveicoli)**	EI 927851 EI 696GF EI R 52CF EI FK771 EI D7223	**EI**927851 **EI0**696GF **EI0R**52FC **EI0**FK771 **EI0**D7223
GUARDIA DI FINANZA	Fino al 1981: **GdiF** NNNNN **GdiF** NNN **R (rimorchi)** Dal 1981: **GdiF** NNN AA	GdiF 65211 GdiF 667 R GdiF 876GK	**GF0**65211 **GF0**0667**R** **GF0**876GK
MARINA MILITARE	Fino al 1986: **MM** NNNNN Dal 1986: **MM** NNN AA **MM** A NN AA Dal 1997: **MM** AA NNN	MM 56165 MM 696WE MM F45GH MM PT546	**MM0**56165 **MM0**696WE **MM0**F45GH **MM0**PT546
NAZIONI UNITE	**UN** NNN AA **UNP** NNN AA **UNT** NNN AA	UN 907YU UNP 767PL UNT 564YP	**UN0**907YU **UNP**767PL **UNT**564YP
POLIZIA DI STATO	Fino al 1989: **POLIZIA** NNNNN Dal 1989 **POLIZIA** A NNNN	POLIZIA 55622 POLIZIA L6689	**PL0**55622 **PL0**L6689
PROTEZIONE CIVILE	**DPC** A NNNN	DPC U7896	**DP0**U7896
	Per la provincia di Trento Dal 2001: **PC** XXX **TN**	PC 6FF TN	**DP0**6FF**TN**
	Per la provincia di Bolzano Dal 2000: **PC ZS** XXX	PC ZS 897	**DP0ZS**897

TARGA SPECIALE	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE	ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA' IMMISSIONE TARGA RIL.
REPUBBLICA DI SAN MARINO	**RSM** XXXXX **(anche per i ciclomotori)**	RSM 99827	**SM0**99827
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA	**SMOM** NNN	SMOM 102	**OM000**102
VIGILI DEL FUOCO	**VF** NNNNN	VF 92226	**VF0**92226
	Per la provincia di Trento Dal 1995: **VF** XXX **TN**	VF YT2 TN	**VF0**YT2**TN**
	Per la provincia di Bolzano Dal 1995: **VF** XXX **BZ** **VF FW** XXX	VF 452 BZ VF FW 891	**VF0**452**BZ** **VF0FW**981

LEGENDA: N = CARATTERE NUMERICO; A = CARATTERE ALFABETICO; X = CARATTERE ALFANUMERICO; * = ASTERISCO

3) TARGHE PROVA (TIPO_TARGA = "X")

La targa va valorizzata (SENZA l'ASTERISCO INIZIALE) con i primi due caratteri (dal 2004 non solo lettere ma anche numeri) seguite dalla "P" presente sulla targa.
Dopo la "P" va indicata la parte di targa rimanente, composta da tre, quattro, cinque numeri o lettere.
La targa non deve contenere caratteri speciali e nemmeno le lettere I, O, Q, U; inoltre deve essere allineata a sinistra con eventuali caratteri finali valorizzati con spazi. A partire dal marzo 2004 sono in circolazione le nuove targhe prova, con il formato sotto indicato, all'interno del quale fanno parte anche quelle personalizzate per i concessionari che ne hanno fatto specifica richiesta.

Esempi per la compilazione:

TIPO VEICOLO	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE		ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA' IMMISSIONE TARGA RIL.
AUTOVEICOLI o RIMORCHI	da marzo 2004	AA **P** NNNN XX **P** XXXXX	AA P 1234 X0 P 00416	AA**P**1234 X0**P**00416
CICLOMOTORI O MOTOVEICOLI	da marzo 2004	AA **P** NNN XX **P** XXXXX	BF P 567 X0 P 00416	BF**P**267 X0**P**00416
MACCHINE AGRICOLE	da marzo 2004	AA **P** NNN **MA** XX **P** XXXXX	CG P 890 MA X0 P 00416	CG**P**890**MA** X0**P**00416
MACCHINE OPERATRICI	da marzo 2004	AA **P** NNN **MO** XX **P** XXXXX	DH P 123 MO X0 P 00416	DH**P**123**MO** X0**P**00416
VECCHIA TARGA PROVA DELLA PROVINCIA DI MILANO	da marzo 2004	**MI P** NNNN XX **P** XXXXX	MI P 5678 X0 P 00416	**MIP**5678 X0**P**00416

LEGENDA: N = CARATTERE NUMERICO; A = CARATTERE ALFABETICO; X = CARATTERE ALFANUMERICO; * = ASTERISCO

4) TARGHE PROVVISORIE (TIPO_TARGA = “Y")

La targa provvisoria si compone di due sottocampi: Sigla provincia (i primi 2 caratteri) e Numero Targa (i restanti 6 caratteri)

La sigla provincia va valorizzata con i valori previsti nella tabella 1.
Il numero targa , è composto di sei caratteri. Se il numero è composto da meno di sei caratteri, per ogni carattere mancante aggiungere uno zero a sinistra. Il numero targa, infine, non deve contenere caratteri speciali.

Esempi per la compilazione:

TIPO VEICOLO	FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE	ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA’ IMMISSIONE TARGA RIL.
AUTOVEICOLI	**AN** NNNNNN	A1 123456	**A1**123456

LEGENDA: N = CARATTERE NUMERICO; A = CARATTERE ALFABETICO; X = CARATTERE ALFANUMERICO; * = ASTERISCO

5) TARGHE ESTERE (TIPO_TARGA = “E")

Le targhe estere si compongono di due sottocampi: Sigla stato (i primi 3 caratteri) e Numero Targa (i restanti 11 caratteri)

La sigla stato va valorizzata con la sigla internazionale prevista per lo stato estero (es. Francia = “F “ – Ungheria = “H “ – Lituania = “LT “ - Irlanda = “IRL”; v. Codici ISO da tabella UIC all’indirizzo: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/indexHP.jsp?lingua=it)
Il numero targa , è composto di undici caratteri allineati a sinistra con spazi riempitivi a destra. Il numero targa, infine, **non** deve contenere **caratteri speciali**.
Le targhe di San Marino e Città del Vaticano rientrano nel tipo “Targhe speciali”.

6) TARGHE FILOBUS (TIPO_TARGA = “J")

La targa dei Filobus si compone di due sottocampi: Sigla provincia (i primi 2 caratteri) e Numero Targa (i restanti 4 caratteri)

La sigla provincia va valorizzata con i valori previsti nella tabella 2.
Il numero targa , è composto di quattro caratteri. Se il numero è composto da meno di quattro caratteri, per ogni carattere mancante aggiungere uno zero a sinistra. Il numero targa, infine, **non** deve contenere **caratteri speciali**.

Esempi per la compilazione:

TIPO VEICOLO		FORMATO TARGA IN CIRCOLAZIONE	ESEMPIO TARGA RILEVATA	MODALITA’ IMMISSIONE TARGA RIL.
FILOBUS	Ancona	**AN** NNN	AN atma 1	**AN**0001
	Imperia	**IM** NNN	IM rt 123	**IM**0123
	Milano	**MI** NNN	MI 123	**MI**0123
	Modena	**MO** NNN	MO 123	**MO**0123
	Napoli	**NA** NNN	NA anm 123	**NA**0123
	Roma	**RM** NNN	RM atac 123	**RM**0123

LEGENDA: N = CARATTERE NUMERICO; A = CARATTERE ALFABETICO; X = CARATTERE ALFANUMERICO; * = ASTERISCO

Tab. 1) - SIGLE TARGHE PROVINCIALI e PROVVISORIE

NOME PROVINCIA (a)	SIGLA TARGA (b)	SIGLA PROV. PROV-VISORIA (c)	SIGLA PROV-VISORIA RICHIE-STA (d)
Agrigento	**AG**	W1	**W1**
Alessandria	**AL**	A1	**A1**
Ancona	**AN**	O1	**O1**
Aosta	**AO**	A2	**A2**
Arezzo	**AR**	M1	**M1**
Ascoli Piceno	**AP**	O2	**O2**
Asti	**AT**	A3	**A3**
Avellino	**AV**	S1	**S1**
Bari	**BA**	T1	**T1**
Belluno	**BL**	D1	**D1**
Benevento	**BN**	S2	**S2**
Bergamo	**BG**	B1	**B1**
Biella	**BI**	A8	**A8**
Bologna	**BO**	L1	**L1**
Bolzano	**BZ**	C1	**C1**
Brescia	**BS**	B2	**B2**
Brindisi	**BR**	T2	**T2**
Cagliari	**CA**	X1	**X1**
Caltanissetta	**CL**	W2	**W2**
Campobasso	**CB**	R1	**R1**
Caserta	**CE**	S3	**S3**
Catania	**CT**	W3	**W3**
Catanzaro	**CZ**	V1	**V1**
Chieti	**CH**	R2	**R2**
Como	**CO**	B3	**B3**
Cosenza	**CS**	V2	**V2**
Cremona	**CR**	B4	**B4**
Crotone	**KR**	V4	**V4**
Cuneo	**CN**	A4	**A4**
Enna	**EN**	W4	**W4**
Ferrara	**FE**	L2	**L2**
Firenze	**FI**	M2	**M2**
Foggia	**FG**	T3	**T3**
Forli - Cesena	**FO**	L3	**L3**
Frosinone	**FR**	P1	**P1**
Genova	**GE**	H1	**H1**
Gorizia	**GO**	E1	**E1**
Grosseto	**GR**	M3	**M3**
Imperia	**IM**	H2	**H2**
Isernia	**IS**	R6	**R6**
L'Aquila	**AQ**	R3	**R3**
La Spezia	**SP**	H3	**H3**
Latina	**LT**	P2	**P2**
Lecce	**LE**	T4	**T4**
Lecco	**LC**	B10	**BA**
Livorno	**LI**	M4	**M4**
Lodi	**LO**	B11	**BB**
Lucca	**LU**	M5	**M5**
Macerata	**MC**	O3	**O3**
Mantova	**MN**	B5	**B5**
Massa -	**MS**	M6	**M6**
Matera	**MT**	S4	**S4**
Messina	**ME**	W5	**W5**
Milano	**MI**	B6	**B6**
Modena	**MO**	L4	**L4**
Napoli	**NA**	S5	**S5**
Novara	**NO**	A5	**A5**
Nuoro	**NU**	X2	**X2**
Oristano	**OR**	X4	**X4**
Padova	**PD**	D2	**D2**
Palermo	**PA**	W6	**W6**
Parma	**PR**	L5	**L5**
Pavia	**PV**	B7	**B7**
Perugia	**PG**	N1	**N1**
Pesaro -	**PS**	O4	**O4**
Pescara	**PE**	R4	**R4**
Piacenza	**PC**	L6	**L6**
Pisa	**PI**	M7	**M7**
Pistoia	**PT**	M8	**M8**
Pordenone	**PN**	E3	**E3**
Potenza	**PZ**	S6	**S6**
Prato	**PO**	M10	**MA**
Ragusa	**RG**	W7	**W7**
Ravenna	**RA**	L7	**L7**
Reggio	**RC**	V3	**V3**
Reggio Emilia	**RE**	L8	**L8**
Rieti	**RI**	P3	**P3**
Rimini	**RN**	L9	**L9**
Roma	**RM**	P4	**P4**
Rovigo	**RO**	D3	**D3**
Salerno	**SA**	S7	**S7**
Sassari	**SS**	X3	**X3**
Savona	**SV**	H4	**H4**
Siena	**SI**	M9	**M9**
Siracusa	**SR**	W8	**W8**
Sondrio	**SO**	B8	**B8**
Taranto	**TA**	T5	**T5**
Teramo	**TE**	R5	**R5**
Terni	**TR**	N2	**N2**
Torino	**TO**	A6	**A6**
Trapani	**TP**	W9	**W9**
Trento	**TN**	C2	**C2**
Treviso	**TV**	D4	**D4**
Trieste	**TS**	E4	**E4**
Udine	**UD**	E2	**E2**
Varese	**VA**	B9	**B9**
Venezia	**VE**	D5	**D5**
Verbania	**VB**	A9	**A9**
Vercelli	**VC**	A7	**A7**
Verona	**VR**	D6	**D6**
Vibo Valentia	**VV**	V5	**V5**
Vicenza	**VI**	D7	**D7**
Viterbo	**VT**	P5	**P5**

Tab. 2) - SIGLE TARGHE SPECIALI

DESCRIZIONE	SIGLA RICHIESTA	DESCRIZIONE	SIGLA RICHIESTA
AEREONAUTICA MILITARE	**AM**	ESCURSIONISTI ESTERI	**EE**
AGENTI DI CUSTODIA / POL. PENITENZIARIA	**AC**	ESERCITO ITALIANO	**EI**
ALLIED FORCES IN ITALY	**AF**	GUARDIA DI FINANZA	**GF**
AUTO STORICHE ITALIANE	**AS**	MARINA MILITARE	**MM**
CAPITANERIA DI PORTO	**CP**	NAZIONI UNITE	**UN**
CARABINIERI	**AD**	POLIZIA DI STATO	**PL**
CITTA' DEL VATICANO	**CV**	PROTEZIONE CIVILE	**DP**
CORPO CONSOLARE	**CC**	REPUBBLICA DI SAN MARINO	**SM**
CORPO DIPLOMATICO	**CD**	SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA	**OM**
CORPO FORESTALE DELLO STATO	**CF**	VIGILI DEL FUOCO	**VF**
CROCE ROSSA ITALIANA	**CI**		

APPENDICE 9 - Descrizione danno al veicolo

Codice	Descrizione
01	FRONTALE
02	ANTERIORE DESTRO
03	LATERALE DESTRO
04	POSTERIORE DESTRO
05	POSTERIORE
06	POSTERIORE SINISTRO
07	LATERALE SINISTRO
08	ANTERIORE SINISTRO
09	DISTRUZIONE TOTALE
10	ALTRO TIPO DI DANNO
NN	SE IL DANNO AL VEICOLO NON E' INDICATO NELLA DENUNCIA/RICHIESTA DI RISARCIMENTO O SE NON CI SONO ALTRE TIPOLOGIE DI DANNO

APPENDICE 10 - Indice di coerenza del sinistro

Coerenza del danno					
Codice	Perizia			Polizza	
	S	N	X	A	B
00	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	1
02	0	0	0	1	0
04	0	0	1	0	0
05	0	0	1	0	1
06	0	0	1	1	0
08	0	1	0	0	0
09	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0
16	1	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1
18	1	0	0	1	0

Legenda:

S ➔ nel caso in cui il perito abbia indicato che il danno al veicolo è coerente con la dinamica del sinistro;
N ➔ nel caso in cui il perito abbia indicato che il danno al veicolo non è coerente con la dinamica del sinistro;
X ➔ nel caso in cui il perito abbia indicato che è da verificare ulteriormente se il danno al veicolo è coerente con la dinamica del sinistro.
A ➔ nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nei primi 15 giorni di decorrenza della copertura;
B ➔ nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nei 15 giorni che precedono la scadenza della copertura.

APPENDICE 11 - Tipologia dei veicoli

Tipo Veicolo	
Codice	**Descrizione Tipo Veicolo**
A	AUTOVETTURE
B	AUTOBUS - FILOBUS
C	AUTOCARRI
M	MOTOCICLI
Q	MOTOCARRI
R	RIMORCHI
S	MACCHINE AGRICOLE
T	MACCHINE OPERATRICI
W	CICLOMOTORI

APPENDICE 12 - Tipologia della targa del veicolo

Tipo Targa	
Codice	**Descrizione Tipo Targa**
T	TARGA ITALIA
X	TARGA PROVA
Y	TARGA PROVVISORIE
E	TARGA ESTERE
J	TARGA FILOBUS
L	TELAIO

APPENDICE 13 - Dati anagrafici sui coinvolti

L'impresa dichiarante comunica le informazioni anagrafiche delle persone coinvolte secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 al regolamento Isvap n. 31 del 1 giugno 2009; essa pertanto comunica le seguenti tipologie di informazione:

- **il codice di partita IVA** (PARTITA_IVA) eventualmente attribuito al soggetto;
- **la ragione sociale** (DENOMINAZIONE): si intende la ragione sociale, la denominazione sociale, la ditta individuale ovvero la denominazione di altro soggetto collettivo (condominio, associazione, associazione non riconosciuta, ecc…);
- **il codice fiscale** (CODFISC) attribuito ad un determinato soggetto, persona fisica o non;
- **le generalità della persona fisica** (COGNOME, NOME, DATA_NASC, COD_COMUNE_NASC). Si precisa che:
    - il comune di nascita delle persone nate in Italia è fornito a mezzo della codifica dei comuni italiani disponibile sul sito dell'Autorità (nell'area "Controlli e Download", "Banca dati sinistri: Codici dei Comuni");
    - per una persona fisica nata all'estero, l'impresa alimenta il campo relativo al comune di nascita come segue: imposta i primi tre caratteri del codice del comune di nascita con "000" e i successivi tre caratteri con la codifica UIC dello stato estero (ad esempio, per il soggetto è nato in Algeria – la cui codifica UIC è pari a '003' – il campo è alimentato con "000003").

Fermo restando l'obbligo di trasmettere tutti i dati di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento e del relativo allegato 1, nell'ipotesi in cui, per fatto esclusivo del terzo, una o più delle informazioni sopra richiamate non siano note all'impresa dichiarante, i relativi campi vanno alimentati con il codice residuale "NNN" ad eccezione del campo DATA_NASC, che va alimentato con "0001-01-01".

Nel caso il soggetto sia **straniero privo di codice fiscale/partita IVA** attribuito dall'Agenzia delle Entrate, si alimentano i campi secondo le seguenti istruzioni:

- il campo **Codice di partita IVA** viene alimentato come segue:
    - nel primo carattere, il simbolo "$" ASCII Hex "36" (dec "24");
    - nei successivi tre caratteri, il codice UIC dello stato di residenza (v. Tabella Paesi UIC, all'indirizzo: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/indexHP.jsp?lingua=it);
    - negli ultimi sette caratteri, un progressivo numerico che distingue la persona coinvolta, nell'ambito dell'anagrafica dell'impresa dichiarante.
- il campo **Denominazione** viene alimentato come segue:
    - nel primo carattere, con il simbolo "$" ASCII Hex "36" (dec "24");
    - nei successivi caratteri, se noto, con il codice fiscale/partita IVA che individua il soggetto nel Paese di origine;
    - nel carattere successivo, con il simbolo "$" ASCII Hex "36" (dec "24");
    - nei caratteri ancora successivi, se nota, con la denominazione del soggetto estero.
- il campo **Codice fiscale** viene alimentato con "NNN";
- i campi delle **generalità della persona fisica** conterranno le relative informazioni anagrafiche della persona fisica straniera. In particolare, per le persone fisiche nate all'estero, l'impresa alimenta il campo relativo al comune di nascita impostando i primi tre caratteri del codice del comune di nascita con "000" e i successivi tre caratteri con la codifica UIC dello stato estero di nascita (ad esempio, per il soggetto è nato in Algeria – la cui codifica UIC è pari a '003' – il campo è alimentato con "000003")

Con specifico riferimento al campo C_COMUNE_CARR, l'informazione è riferita al comune in cui ha sede l'officina di riparazione/carrozzeria; per i comuni italiani si adotta la codifica dei

comuni italiani, disponibile sul sito dell'Autorità (nell'area "Controlli e Download", "Banca dati sinistri: Codici dei Comuni").
Nel caso l'officina di riparazione/carrozzeria sia ubicata all'estero, si procede ad alimentare il campo C_COMUNE_CARR, come segue: imposta i primi tre caratteri del codice con "000" e i successivi tre caratteri con la codifica UIC del relativo stato estero (ad esempio, per il soggetto è nato in Algeria – la cui codifica UIC è pari a '003' – il campo è alimentato con "000003").

Normalizzazione dei campi anagrafici e degli indirizzi

Per questi campi valgono le seguenti specifiche:

a) i caratteri contenuti devono essere nel formato maiuscolo (vedi appendice 1 "Legenda campi, formato dati e formato record");
b) i valori dei campi anagrafici devono essere allineati a sinistra, senza blank (spazio) iniziali o finali;
c) i cognomi o i nomi composti devono essere divisi da un solo blank;
d) per sostituire le vocali minuscole accentate con le corrispondenti maiuscole si userà il carattere " ' " ASCII Hex "27" (dec "39");
e) la nomenclatura toponomastica deve essere riportata per intero senza abbreviazioni.
f) il numero civico deve essere riportato in numeri arabi, diviso dall'indirizzo solo da una virgola.
g) compatibilmente con la lunghezza massima del campo eventuali altre informazioni (tipo scala, piano, lotto, palazzina ecc.) possono seguire il numero civico, precedute sempre da una virgola.
h) nei campi anagrafici non sono ammessi i caratteri usati come delimitatori (vedi Appendice 1 "Legenda campi, formato dati e formato record").

Esempi:

DE ROSSI diventa DE ROSSI

D' AnGeLO diventa D' ANGELO

AgLi è diventa AGLI E'

P. LE diventa PI AZZALE
CI RC. NE " CI RCONVALLAZI ONE

V. LE GI USEPPE MAZZI NI N. 24 L. 1 PAL. B
diventa
VI ALE GI USEPPE MAZZI NI , 24, L. 1 PAL. B

APPENDICE 14 - Codifica professionista incaricato, testimone, carrozzeria/officina di riparazione, datore di lavoro o istituto che gestisce assicurazioni sociali obbligatorie

Codice	Tipologia altra figura connessa al sinistro
1	PERITO
2	MEDICO INCARICATO DALL'IMPRESA
3	LEGALE INCARICATO DALL'IMPRESA
4	MEDICO INCARICATO DALLA CONTROPARTE
5	LEGALE INCARICATO DALLA CONTROPARTE
6	STUDIO INFORTUNISTICA
7	CARROZZERIA/OFFICINA DI RIPARAZIONE CONVENZIONATA CON L'IMPRESA
8	CARROZZERIA/OFFICINA DI RIPARAZIONE NON CONVENZIONATA CON L'IMPRESA
9	TESTIMONE
A	ISTITUTO CHE GESTISCE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
B	DATORE DI LAVORO

Se il record ANFI è utilizzato per comunicare le informazioni relative ad un perito (FLG_FG pari a ”1”) o ad una carrozzeria (FLG_FG pari a ”7” o “8”), la persona coinvolta di cui al campo ID_PERSONA corrisponde al proprietario del veicolo periziato (o solo danneggiato).

Se il record ANFI è utilizzato per comunicare le informazioni relative ad un testimone (FLG_FG pari a ”9”) non riconducibile ad uno specifico coinvolto, il campo ID_PERSONA è valorizzato con “SUPERPARTES”.

APPENDICE 15 - Alimentazione del record PAGA

L’importo fa riferimento al pagamento parziale o a saldo, ovvero all’eventuale storno, effettuato alla relativa data (D_PAGAMENTO).

L’operazione (pagamento o storno) riguarda il danno specificato in DANNO_TIPO, subito dal danneggiato di cui a ID_PERSONA e riferito al beneficiario identificato nel medesimo record. Qualora siano state effettuate più operazioni in relazione al medesimo tipo di danno, ID_PERSONA e beneficiario, dovranno essere trasmessi tanti record PAGA quante sono le singole operazioni.

Il record con cui si indica il pagamento effettuato a titolo di rimborso a seguito di rivalsa, vede indicato in ID_PERSONA il danneggiato e quale beneficiario l’istituto che gestisce assicurazioni sociali obbligatorie ovvero il datore di lavoro.

APPENDICE 16 - Tabelle di decodifica della natura e sede della lesione

Le informazioni riguardanti la natura e la sede della lesione sono fornite utilizzando la medesima codifica già adottate per l'alimentazione del Casellario Centrale Infortuni da parte delle imprese. Le relative codifiche sono descritte nelle seguenti tabelle "Natura lesione" e "Sede lesione".

NATURA LESIONE	
Codici INAIL-CCI	**Descrizione**
01	FERITA
02	CONTUSIONE
03	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE
04	FRATTURA
05	PERDITA ANATOMICA - AMPUTAZIONE
07	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZIONI
08	CORPI ESTRANEI
09	LESIONI DA SFORZO-ERNIE
0A	COLPO DI FRUSTA
0B	TRAUMA
99	NON CODIFICABILE

SEDE LESIONE	
Codici INAIL-CCI	**Descrizione**
11	CRANIO
15	FACCIA
16	COLLO
17	ORGANI TORACICI
18	ORGANI ADDOMINALI
21	ORGANI UROGENITALI
22	PARETE ADDOMINALE
23	COLONNA VERTEBR-CERVICALE
24	COLONNA VERTEBR-TORACICA
25	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
26	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
31	OCCHIO SINISTRO
32	OCCHIO DESTRO
33	ORECCHIO SINISTRO
34	ORECCHIO DESTRO
35	SPALLA DESTRA
36	SPALLA SINISTRA
39	PARETE TORACICA SINISTRA
40	PARETE TORACICA DESTRA
41	BRACCIO SINISTRO
42	BRACCIO DESTRO
43	GOMITO SINISTRO
44	GOMITO DESTRO
45	AVAMBRACCIO SINISTRO
46	AVAMBRACCIO DESTRO
47	POLSO SINISTRO
48	POLSO DESTRO
49	MANO SINISTRA
50	MANO DESTRA
61	BACINO – ANCA SINISTRA
62	BACINO – ANCA DESTRA
63	COSCIA SINISTRA
64	COSCIA DESTRA
65	GINOCCHIO SINISTRO
66	GINOCCHIO DESTRO
67	GAMBA SINISTRA
68	GAMBA DESTRA
69	CAVIGLIA SINISTRA
70	CAVIGLIA DESTRA
71	PIEDE SINISTRO
72	PIEDE DESTRO
77	MULTIPLE
99	NON CODIFICABILE

Codici raccordo natura/sede lesione

Codice natura lesione	Codice sede lesione	Descrizione natura lesione	Descrizione sede lesione
01	46	FERITA	AVAMBRACCIO DESTRO
01	45	FERITA	AVAMBRACCIO SINISTRO
01	62	FERITA	BACINO - ANCA DESTRA
01	61	FERITA	BACINO - ANCA SINISTRA
01	42	FERITA	BRACCIO DESTRO
01	41	FERITA	BRACCIO SINISTRO
01	70	FERITA	CAVIGLIA DESTRA
01	69	FERITA	CAVIGLIA SINISTRA
01	16	FERITA	COLLO
01	25	FERITA	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
01	23	FERITA	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
01	26	FERITA	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
01	24	FERITA	COLONNA VERTEBR-TORACICA
01	64	FERITA	COSCIA DESTRA
01	63	FERITA	COSCIA SINISTRA
01	11	FERITA	CRANIO
01	15	FERITA	FACCIA
01	68	FERITA	GAMBA DESTRA
01	67	FERITA	GAMBA SINISTRA
01	66	FERITA	GINOCCHIO DESTRO
01	65	FERITA	GINOCCHIO SINISTRO
01	44	FERITA	GOMITO DESTRO
01	43	FERITA	GOMITO SINISTRO
01	50	FERITA	MANO DESTRA
01	49	FERITA	MANO SINISTRA
01	77	FERITA	MULTIPLE
01	99	FERITA	NON CODIFICABILE
01	32	FERITA	OCCHIO DESTRO
01	31	FERITA	OCCHIO SINISTRO
01	34	FERITA	ORECCHIO DESTRO
01	33	FERITA	ORECCHIO SINISTRO
01	18	FERITA	ORGANI ADDOMINALI
01	17	FERITA	ORGANI TORACICI
01	21	FERITA	ORGANI URIGENITALI
01	22	FERITA	PARETE ADDOMINALE
01	40	FERITA	PARETE TORACICA DESTRA
01	39	FERITA	PARETE TORACICA SINISTRA
01	72	FERITA	PIEDE DESTRO
01	71	FERITA	PIEDE SINISTRO
01	48	FERITA	POLSO DESTRO
01	47	FERITA	POLSO SINISTRO
01	35	FERITA	SPALLA DESTRA
01	36	FERITA	SPALLA SINISTRA
02	46	CONTUSIONE	AVAMBRACCIO DESTRO
02	45	CONTUSIONE	AVAMBRACCIO SINISTRO
02	62	CONTUSIONE	BACINO - ANCA DESTRA
02	61	CONTUSIONE	BACINO - ANCA SINISTRA
02	42	CONTUSIONE	BRACCIO DESTRO
02	41	CONTUSIONE	BRACCIO SINISTRO
02	70	CONTUSIONE	CAVIGLIA DESTRA
02	69	CONTUSIONE	CAVIGLIA SINISTRA
02	16	CONTUSIONE	COLLO
02	25	CONTUSIONE	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
02	23	CONTUSIONE	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
02	26	CONTUSIONE	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
02	24	CONTUSIONE	COLONNA VERTEBR-TORACICA
02	64	CONTUSIONE	COSCIA DESTRA
02	63	CONTUSIONE	COSCIA SINISTRA
02	11	CONTUSIONE	CRANIO
02	15	CONTUSIONE	FACCIA
02	68	CONTUSIONE	GAMBA DESTRA
02	67	CONTUSIONE	GAMBA SINISTRA
02	66	CONTUSIONE	GINOCCHIO DESTRO
02	65	CONTUSIONE	GINOCCHIO SINISTRO
02	44	CONTUSIONE	GOMITO DESTRO
02	43	CONTUSIONE	GOMITO SINISTRO
02	50	CONTUSIONE	MANO DESTRA

Codice natura lesione	Codice sede lesione	Descrizione natura lesione	Descrizione sede lesione
02	49	CONTUSIONE	MANO SINISTRA
02	77	CONTUSIONE	MULTIPLE
02	99	CONTUSIONE	NON CODIFICABILE
02	32	CONTUSIONE	OCCHIO DESTRO
02	31	CONTUSIONE	OCCHIO SINISTRO
02	34	CONTUSIONE	ORECCHIO DESTRO
02	33	CONTUSIONE	ORECCHIO SINISTRO
02	18	CONTUSIONE	ORGANI ADDOMINALI
02	17	CONTUSIONE	ORGANI TORACICI
02	21	CONTUSIONE	ORGANI URIGENITALI
02	22	CONTUSIONE	PARETE ADDOMINALE
02	40	CONTUSIONE	PARETE TORACICA DESTRA
02	39	CONTUSIONE	PARETE TORACICA SINISTRA
02	72	CONTUSIONE	PIEDE DESTRO
02	71	CONTUSIONE	PIEDE SINISTRO
02	48	CONTUSIONE	POLSO DESTRO
02	47	CONTUSIONE	POLSO SINISTRO
02	35	CONTUSIONE	SPALLA DESTRA
02	36	CONTUSIONE	SPALLA SINISTRA
03	46	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	AVAMBRACCIO DESTRO
03	45	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	AVAMBRACCIO SINISTRO
03	62	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	BACINO - ANCA DESTRA
03	61	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	BACINO - ANCA SINISTRA
03	42	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	BRACCIO DESTRO
03	41	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	BRACCIO SINISTRO
03	70	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	CAVIGLIA DESTRA
03	69	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	CAVIGLIA SINISTRA
03	16	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COLLO
03	25	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
03	23	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
03	26	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
03	24	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COLONNA VERTEBR-TORACICA
03	64	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COSCIA DESTRA
03	63	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	COSCIA SINISTRA
03	15	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	FACCIA
03	68	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	GAMBA DESTRA
03	67	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	GAMBA SINISTRA
03	66	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	GINOCCHIO DESTRO
03	65	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	GINOCCHIO SINISTRO
03	44	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	GOMITO DESTRO
03	43	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	GOMITO SINISTRO
03	50	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	MANO DESTRA
03	49	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	MANO SINISTRA
03	77	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	MULTIPLE
03	99	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	NON CODIFICABILE
03	72	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	PIEDE DESTRO
03	71	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	PIEDE SINISTRO
03	48	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	POLSO DESTRO
03	47	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	POLSO SINISTRO
03	35	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	SPALLA DESTRA
03	36	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE	SPALLA SINISTRA
04	46	FRATTURA	AVAMBRACCIO DESTRO
04	45	FRATTURA	AVAMBRACCIO SINISTRO
04	62	FRATTURA	BACINO - ANCA DESTRA
04	61	FRATTURA	BACINO - ANCA SINISTRA
04	42	FRATTURA	BRACCIO DESTRO
04	41	FRATTURA	BRACCIO SINISTRO
04	70	FRATTURA	CAVIGLIA DESTRA
04	69	FRATTURA	CAVIGLIA SINISTRA
04	25	FRATTURA	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
04	23	FRATTURA	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
04	26	FRATTURA	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
04	24	FRATTURA	COLONNA VERTEBR-TORACICA
04	64	FRATTURA	COSCIA DESTRA
04	63	FRATTURA	COSCIA SINISTRA
04	11	FRATTURA	CRANIO
04	15	FRATTURA	FACCIA
04	68	FRATTURA	GAMBA DESTRA

Codice natura lesione	Codice sede lesione	Descrizione natura lesione	Descrizione sede lesione
04	67	FRATTURA	GAMBA SINISTRA
04	66	FRATTURA	GINOCCHIO DESTRO
04	65	FRATTURA	GINOCCHIO SINISTRO
04	44	FRATTURA	GOMITO DESTRO
04	43	FRATTURA	GOMITO SINISTRO
04	50	FRATTURA	MANO DESTRA
04	49	FRATTURA	MANO SINISTRA
04	77	FRATTURA	MULTIPLE
04	99	FRATTURA	NON CODIFICABILE
04	40	FRATTURA	PARETE TORACICA DESTRA
04	39	FRATTURA	PARETE TORACICA SINISTRA
04	72	FRATTURA	PIEDE DESTRO
04	71	FRATTURA	PIEDE SINISTRO
04	48	FRATTURA	POLSO DESTRO
04	47	FRATTURA	POLSO SINISTRO
04	35	FRATTURA	SPALLA DESTRA
04	36	FRATTURA	SPALLA SINISTRA
05	46	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	AVAMBRACCIO DESTRO
05	45	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	AVAMBRACCIO SINISTRO
05	62	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	BACINO - ANCA DESTRA
05	61	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	BACINO - ANCA SINISTRA
05	42	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	BRACCIO DESTRO
05	41	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	BRACCIO SINISTRO
05	70	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	CAVIGLIA DESTRA
05	69	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	CAVIGLIA SINISTRA
05	16	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	COLLO
05	64	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	COSCIA DESTRA
05	63	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	COSCIA SINISTRA
05	11	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	CRANIO
05	15	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	FACCIA
05	68	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	GAMBA DESTRA
05	67	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	GAMBA SINISTRA
05	66	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	GINOCCHIO DESTRO
05	65	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	GINOCCHIO SINISTRO
05	44	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	GOMITO DESTRO
05	43	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	GOMITO SINISTRO
05	50	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	MANO DESTRA
05	49	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	MANO SINISTRA
05	77	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	MULTIPLE
05	99	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	NON CODIFICABILE
05	32	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	OCCHIO DESTRO
05	31	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	OCCHIO SINISTRO
05	34	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	ORECCHIO DESTRO
05	33	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	ORECCHIO SINISTRO
05	18	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	ORGANI ADDOMINALI
05	17	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	ORGANI TORACICI
05	21	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	ORGANI URIGENITALI
05	72	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	PIEDE DESTRO
05	71	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	PIEDE SINISTRO
05	48	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	POLSO DESTRO
05	47	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	POLSO SINISTRO
05	35	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	SPALLA DESTRA
05	36	PERDITA ANATOMICA-AMPUTAZIONE	SPALLA SINISTRA
07	46	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	AVAMBRACCIO DESTRO
07	45	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	AVAMBRACCIO SINISTRO
07	62	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	BACINO - ANCA DESTRA
07	61	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	BACINO - ANCA SINISTRA
07	42	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	BRACCIO DESTRO
07	41	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	BRACCIO SINISTRO
07	70	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	CAVIGLIA DESTRA
07	69	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	CAVIGLIA SINISTRA
07	16	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	COLLO
07	64	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	COSCIA DESTRA
07	63	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	COSCIA SINISTRA
07	11	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	CRANIO
07	15	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	FACCIA
07	68	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	GAMBA DESTRA
07	67	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	GAMBA SINISTRA

Codice natura lesione	Codice sede lesione	Descrizione natura lesione	Descrizione sede lesione
07	66	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	GINOCCHIO DESTRO
07	65	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	GINOCCHIO SINISTRO
07	44	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	GOMITO DESTRO
07	43	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	GOMITO SINISTRO
07	50	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	MANO DESTRA
07	49	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	MANO SINISTRA
07	77	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	MULTIPLE
07	99	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	NON CODIFICABILE
07	32	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	OCCHIO DESTRO
07	31	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	OCCHIO SINISTRO
07	34	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	ORECCHIO DESTRO
07	33	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	ORECCHIO SINISTRO
07	22	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	PARETE ADDOMINALE
07	40	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	PARETE TORACICA DESTRA
07	39	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	PARETE TORACICA SINISTRA
07	72	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	PIEDE DESTRO
07	71	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	PIEDE SINISTRO
07	48	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	POLSO DESTRO
07	47	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	POLSO SINISTRO
07	35	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	SPALLA DESTRA
07	36	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZ.	SPALLA SINISTRA
08	32	CORPO ESTRANEO	OCCHIO DESTRO
08	31	CORPO ESTRANEO	OCCHIO SINISTRO
08	34	CORPO ESTRANEO	ORECCHIO DESTRO
08	33	CORPO ESTRANEO	ORECCHIO SINISTRO
09	42	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	BRACCIO DESTRO
09	41	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	BRACCIO SINISTRO
09	70	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	CAVIGLIA DESTRA
09	69	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	CAVIGLIA SINISTRA
09	25	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
09	23	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
09	26	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
09	24	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	COLONNA VERTEBR-TORACICA
09	68	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	GAMBA DESTRA
09	67	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	GAMBA SINISTRA
09	66	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	GINOCCHIO DESTRO
09	65	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	GINOCCHIO SINISTRO
09	44	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	GOMITO DESTRO
09	43	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	GOMITO SINISTRO
09	77	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	MULTIPLE
09	99	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	NON CODIFICABILE
09	22	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	PARETE ADDOMINALE
09	48	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	POLSO DESTRO
09	47	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	POLSO SINISTRO
09	35	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	SPALLA DESTRA
09	36	LESIONI DA SFORZO-ERNIE	SPALLA SINISTRA
99	46	NON CODIFICABILE	AVAMBRACCIO DESTRO
99	45	NON CODIFICABILE	AVAMBRACCIO SINISTRO
99	62	NON CODIFICABILE	BACINO - ANCA DESTRA
99	61	NON CODIFICABILE	BACINO - ANCA SINISTRA
99	42	NON CODIFICABILE	BRACCIO DESTRO
99	41	NON CODIFICABILE	BRACCIO SINISTRO
99	70	NON CODIFICABILE	CAVIGLIA DESTRA
99	69	NON CODIFICABILE	CAVIGLIA SINISTRA
99	16	NON CODIFICABILE	COLLO
99	25	NON CODIFICABILE	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
99	23	NON CODIFICABILE	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
99	26	NON CODIFICABILE	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
99	24	NON CODIFICABILE	COLONNA VERTEBR-TORACICA
99	64	NON CODIFICABILE	COSCIA DESTRA
99	63	NON CODIFICABILE	COSCIA SINISTRA
99	11	NON CODIFICABILE	CRANIO
99	15	NON CODIFICABILE	FACCIA
99	68	NON CODIFICABILE	GAMBA DESTRA
99	67	NON CODIFICABILE	GAMBA SINISTRA
99	66	NON CODIFICABILE	GINOCCHIO DESTRO
99	65	NON CODIFICABILE	GINOCCHIO SINISTRO
99	44	NON CODIFICABILE	GOMITO DESTRO

Codice natura lesione	Codice sede lesione	Descrizione natura lesione	Descrizione sede lesione
99	43	NON CODIFICABILE	GOMITO SINISTRO
99	50	NON CODIFICABILE	MANO DESTRA
99	49	NON CODIFICABILE	MANO SINISTRA
99	77	NON CODIFICABILE	MULTIPLE
99	99	NON CODIFICABILE	NON CODIFICABILE
99	32	NON CODIFICABILE	OCCHIO DESTRO
99	31	NON CODIFICABILE	OCCHIO SINISTRO
99	34	NON CODIFICABILE	ORECCHIO DESTRO
99	33	NON CODIFICABILE	ORECCHIO SINISTRO
99	18	NON CODIFICABILE	ORGANI ADDOMINALI
99	17	NON CODIFICABILE	ORGANI TORACICI
99	21	NON CODIFICABILE	ORGANI URIGENITALI
99	22	NON CODIFICABILE	PARETE ADDOMINALE
99	40	NON CODIFICABILE	PARETE TORACICA DESTRA
99	39	NON CODIFICABILE	PARETE TORACICA SINISTRA
99	72	NON CODIFICABILE	PIEDE DESTRO
99	71	NON CODIFICABILE	PIEDE SINISTRO
99	48	NON CODIFICABILE	POLSO DESTRO
99	47	NON CODIFICABILE	POLSO SINISTRO
99	35	NON CODIFICABILE	SPALLA DESTRA
99	36	NON CODIFICABILE	SPALLA SINISTRA
0A	16	COLPO DI FRUSTA	COLLO
0A	23	COLPO DI FRUSTA	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
0A	77	COLPO DI FRUSTA	MULTIPLE
0A	99	COLPO DI FRUSTA	NON CODIFICABILE
0B	46	TRAUMA	AVAMBRACCIO DESTRO
0B	45	TRAUMA	AVAMBRACCIO SINISTRO
0B	62	TRAUMA	BACINO - ANCA DESTRA
0B	61	TRAUMA	BACINO - ANCA SINISTRA
0B	42	TRAUMA	BRACCIO DESTRO
0B	41	TRAUMA	BRACCIO SINISTRO
0B	70	TRAUMA	CAVIGLIA DESTRA
0B	69	TRAUMA	CAVIGLIA SINISTRA
0B	16	TRAUMA	COLLO
0B	25	TRAUMA	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
0B	23	TRAUMA	COLONNA VERTEBR- CERVICALE
0B	26	TRAUMA	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
0B	24	TRAUMA	COLONNA VERTEBR-TORACICA
0B	64	TRAUMA	COSCIA DESTRA
0B	63	TRAUMA	COSCIA SINISTRA
0B	11	TRAUMA	CRANIO
0B	15	TRAUMA	FACCIA
0B	68	TRAUMA	GAMBA DESTRA
0B	67	TRAUMA	GAMBA SINISTRA
0B	66	TRAUMA	GINOCCHIO DESTRO
0B	65	TRAUMA	GINOCCHIO SINISTRO
0B	44	TRAUMA	GOMITO DESTRO
0B	43	TRAUMA	GOMITO SINISTRO
0B	50	TRAUMA	MANO DESTRA
0B	49	TRAUMA	MANO SINISTRA
0B	77	TRAUMA	MULTIPLE
0B	99	TRAUMA	NON CODIFICABILE
0B	32	TRAUMA	OCCHIO DESTRO
0B	31	TRAUMA	OCCHIO SINISTRO
0B	34	TRAUMA	ORECCHIO DESTRO
0B	33	TRAUMA	ORECCHIO SINISTRO
0B	18	TRAUMA	ORGANI ADDOMINALI
0B	17	TRAUMA	ORGANI TORACICI
0B	21	TRAUMA	ORGANI URIGENITALI
0B	22	TRAUMA	PARETE ADDOMINALE
0B	40	TRAUMA	PARETE TORACICA DESTRA
0B	39	TRAUMA	PARETE TORACICA SINISTRA
0B	72	TRAUMA	PIEDE DESTRO
0B	71	TRAUMA	PIEDE SINISTRO
0B	48	TRAUMA	POLSO DESTRO
0B	47	TRAUMA	POLSO SINISTRO
0B	35	TRAUMA	SPALLA DESTRA
0B	36	TRAUMA	SPALLA SINISTRA

APPENDICE 17 - Codifica delle strutture sanitarie

La codifica completa delle strutture di ricovero è disponibile sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp?label=elenchi file “Indirizzi Strutture di ricovero” colonna “Codice struttura”.

Il campo sarà impostato:

- con il valore “N”, quando l’impresa dichiarante non ha avuto alcuna informazione che il coinvolto sia stato ricoverato;
- con il valore “P”, quando l’impresa dichiarante ha avuto notizia che il coinvolto leso sia stato ricoverato, ma non è ancora nota la relativa struttura.

10A10600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO
DI LATINA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Scimmi Giuseppe, con sede in Latina, via F.lli Bandiera, 8, già assegnataria del marchio n. 65 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 716 del 12 agosto 2010.

La ditta ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

10A10608

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2010, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

Il decreto 9 agosto 2010 della Direzione generale della sanità militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2010 ha modificato la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 all'art. 2, lettera *d)* la voce «deficit di G6PDH, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche», sostituendola con nuova voce: «pregressa emolisi».

Il candidato all'atto delle visite mediche concorsuali dovrà esibire un certificato medico conforme a quanto riportato nell'allegato *A* alla presente direttiva.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, e dovrà necessariamente indicare, come da fac-simile allegato, la presenza o meno di manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Nel certificato il candidato dovrà inoltre dichiarare di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti, con particolare riferimento ad eventuali ricoveri ospedalieri.

Il certificato avrà validità semestrale.

ALLEGATO *A*

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

FAC SIMILE

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE

Cognome ________________________________ Nome________________________________

nato a ____ (____) il ______________________

residente a __________________________ (____) in Via ________________________ n. ____

N. iscrizione al SSN ____

Codice Fiscale ____

Documento d'identità:

tipo ____ n° ______________________________

rilasciato in data ____________________ da _______________________________________

Il soggetto, sulla base dei dati anamestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona salute e risulta:

❑ **NO** ❑ **SI** aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Note:

____

____

Il sottoscritto ____ dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Firma del dichiarante

____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Luogo e data di rilascio, ____________

IL MEDICO

____

(timbro e firma)

10A10728

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetkelfizina»

Provvedimento n. 161 del 9 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VETKELFIZINA.

Confezione: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100109053.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata esclusivamente per la confezione suddetta l'aggiunta del nuovo sito produttivo sottoindicato responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, compreso il controllo: Ceva Santè Animale - Z.I. De Tres le Bois - 22600 Loudeac (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10605

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prazitel» compresse per cani

Decreto n. 84 del 9 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario PRAZITEL compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Società Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd con sede in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd con sede in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Procedure di mutuo riconoscimento numeri IE/V/0241/001/MR - IE/V/0241/001/IB/001 - IE/V/0241/001/IA/002.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 4 compresse - A.I.C. n. 104188014;

scatola da 104 compresse - A.I.C. n. 104188026.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: praziquantel 50 mg, pirantel 50 mg (equivalenti a 144,0 mg di pirantel embonato), febantel 150,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

nematodi:

ascaridi: *Toxocara canis* e *Toxascaris leonina* (forme adulte e immature);

anchilostomi: *Uncinaria stenocephala* e *Ancylostoma caninum* (adulti);

tricocefali: *Trichuris vulpis* (adulti);

cestodi:

tenie: *Echinococcus spp*, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia spp* (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*) e *Dipylidium caninum* (forme adulte e immature).

Validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi. Smaltire le compresse parzialmente utilizzate.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha validità immediata.

10A10606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin»

Provvedimento n. 162 del 10 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario MAMYZIN 1 g/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini, suini e cani.

Confezioni:

10 flaconcini polvere 5 mg+10 flaconcini solvente 15 ml - A.I.C. n. 101118014;

5 flaconcini polvere 5 mg+5 flaconcini solvente 15 ml - A.I.C. n. 101118026;

10 flaconcini polvere 10 mg+10 flaconcini solvente 30 ml - A.I.C. n. 101118038.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia SpA con sede legale e fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - introduzione validità dopo ricostituzione e modifica condizioni di conservazione.

A seguito della procedura di revisione dei medicinali per uso veterinario (decreto ministeriale 4 marzo 2005 - provvedimento n. 214 dell'11 settembre 2008) viene introdotta la validità dopo ricostituzione della polvere con il solvente pari a 2 giorni se conservato a temperatura non superiore ai 25°C e 7 giorni se conservato in frigorifero (2°C – 8°C).

Sono inoltre modificate le Speciali precauzioni per la conservazione come di seguito indicato: «Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Proteggere dalla luce».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bute»

Provvedimento n. 164 dell'11 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario BUTE.

Confezioni:

soluzione iniettabile - flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100143015;

pasta orale - 10 siringhe da 10 g, A.I.C. n. 100143027;

granulare - 20 buste da 10 g, A.I.C. n. 100143039;

gel - tubo da 200 g, A.I.C. n. 100143041.

Titolare: «ACME S.r.l.», con sede in via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia), codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del regime di dispensazione.

È autorizzata la modifica del regime di dispensazione : da: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile», a: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Findol» - soluzione orale.

Provvedimento n. 166 del 12 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FINDOL soluzione orale.

Confezione: flacone da 15 ml, A.I.C. n. 102968017.

Titolare A.I.C.: «CEVA Vetem S.p.a.», con sede legale in via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata l'aggiunta del nuovo sito produttivo sotto indicato responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, compreso il controllo: «CEVA Santè Animale», Z.I. De Tres le Bois - 22600 Loudeac (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gestavet 600».

Provvedimento n. 165 del 12 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario GESTAVET 600 polvere e solvente per soluzione iniettabile per suini, nella confezione: scatola di cartone contenente 5 fiale di polvere e 5 fiale di solvente, A.I.C. n. 104160015.

Titolare A.I.C.: «Laboratorios Hipra S.A., Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) - Spagna.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0134/002/MR.

Oggetto: aggiunta nuove confezioni «Gestavet 3000» per estensione di linea.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni nella nuova concentrazione «Gestavet 3000»:

scatola con 10 flaconi di polvere, A.I.C. n. 104160027;

scatola con 10 flaconi di solvente, A.I.C. n. 104160039.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

composizione: contenuto di un flacone di liofilizzato:

principi attivi: gonadotropina sierica equina (PMSG) 2000 U.I.; gonadotropina corionica (HCG) 1000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A10784

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-206) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00